



Città di Vignola

*Servizio Gare e Contratti*  
*Tel. 059 – 777530*  
e-mail:  
garecontratti@comune.vignola.mo.it

---

*Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli*

## **SERVIZIO GARE E CONTRATTI**

### **AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL PARCO EUROPA E DEL PARCO DI VIA DI MEZZO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.**

#### **PREMESSE**

Il Comune di Vignola, in esecuzione dell'atto di G.M. n. 43 del 12/04/2021, intende assegnare in concessione, all'interno del parco Europa e del parco di via di Mezzo, due aree verdi pubbliche sulle quali realizzare e gestire altrettante strutture fisse al suolo (chioschi) ed eventuali dehors con area di pertinenza ad uso accessorio e complementare per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, con il solo scopo di comunicare la disponibilità dei candidati ad essere invitati a presentare offerte, non costituisce pertanto proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

**1. STAZIONE APPALTANTE:** COMUNE DI VIGNOLA (P.IVA 01797903565) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO), che ha dato avvio alla procedura di affidamento in oggetto con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione n. 219 del 22/04/2021.

**2. PROCEDURA DI GARA:** procedura negoziata, previo avviso pubblico di manifestazione d'interesse, con assegnazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

In esito alla ricezione di più manifestazioni di interesse si procederà, con riferimento a ogni singola area, all'invio della lettera di invito a presentare offerta.

La concessione sarà assegnata a chi avrà presentato, con riferimento a ciascun lotto, l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, valutata da una commissione giudicatrice interna, secondo i criteri ed i punteggi dettagliatamente definiti al successivo paragrafo 17.

#### **3. NORME DI RIFERIMENTO – DOCUMENTI DI GARA**

Sono norme di riferimento della presente procedura:

- Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e ss.mm. e ii;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

- Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre di Castelli (adottato con deliberazione del Consiglio Unionale n. 4 del 16/02/2012, divenuta esecutiva in data 04.03.2012 ed aggiornato in data 28/05/2015);
- Regolamento per l'alienazione, per la concessione, per la locazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di terzi dei beni immobili del Comune di Vignola (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27/11/2019, divenuta esecutiva in data 21.12.2019).

Alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, nonché ai criteri di aggiudicazione.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso di selezione i seguenti documenti:

- Planimetrie relative alle aree **(All. A)**
- Planimetrie relative ai sottoservizi **(All. B)**

Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico il seguente facsimile predisposto per agevolare gli operatori economici nella presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione:

- Modulo di presentazione candidatura **(All. C)**.

#### **4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE – SUDDIVISIONE IN LOTTI**

Oggetto del presente avviso pubblico è la concessione di due aree verdi pubbliche per la realizzazione e gestione di chioschi come di seguito specificato:

- **LOTTO N. 1 – PARCO DI VIA DI MEZZO** – zona Brodano, individuato al Foglio n. 12 – Mappale n. 399
- **LOTTO N. 2 – PARCO EUROPA** – Via Cavedoni individuato al Foglio n. 13 – Mappale n. 508

come da planimetrie allegate, in cui vengono evidenziate le zone ove localizzare le aree da destinare all'occupazione di suolo pubblico.

La porzione di area da assegnare per la realizzazione del chiosco viene **affidata in regime di concessione con completa assunzione del rischio di impresa da parte del concessionario**.

Ciascun lotto sarà aggiudicato ad operatori economici diversi.

Pur essendo consentita la partecipazione dei concorrenti ad entrambi i lotti in assegnazione, stante la prescrizione che i concessionari siano obbligatoriamente diversi in relazione a ciascun lotto in assegnazione, è previsto obbligo di scorrimento della graduatoria finale nel caso di un concorrente che, partecipando a più di un lotto, sia risultato vincitore in più di una graduatoria.

All'atto della candidatura andrà, pertanto, indicata la preferenza per uno solo dei lotti in caso di vincita di entrambi.

E' ammessa l'assegnazione di entrambi i lotti ad un unico concorrente solamente nel caso in cui uno dei lotti non riceva altre offerte valide.

La Commissione valuterà unicamente le proposte di gestione ritenute a proprio insindacabile giudizio rispettose dell'interesse pubblico ed effettivamente realizzabili.

#### **5. FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

La concessione in parola tende a perseguire le seguenti finalità d'interesse pubblico:

- riqualificazione e presidio delle aree suddette;
- miglioramento della fruizione dei parchi su cui andranno realizzati i chioschi e nel contempo sviluppo della valenza turistico-produttiva del territorio.

#### **6. DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, con riferimento ad entrambi i lotti, avrà durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di rilascio del permesso di costruire.

La concessione, alla scadenza dei nove anni, decadrà di pieno diritto senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte dell'Amministrazione contraente.

## **Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di rilascio del permesso di costruire.**

Non configurandosi la concessione di area pubblica come affitto di beni immobili, al termine della concessione, a qualsiasi causa riconducibile, e della relativa gestione del chiosco, il concessionario non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi di sorta per la perdita dell'avviamento commerciale.

L'Amministrazione contraente si riserva di revocare la concessione qualora il concessionario si renda inadempiente in relazione agli obblighi assunti con il contratto ovvero nelle ipotesi di seguito riportate:

- lamentati disservizi in relazione al mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura del chiosco;
- scarsa, cattiva od omessa manutenzione dell'area oggetto di concessione;
- esercizio di attività di qualsivoglia genere in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o illecite e/o illegali.

Il concessionario, al termine del rapporto contrattuale, dovrà rimuovere la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese, lasciando libera l'area assegnata senza nulla poter vantare a titolo di risarcimento del danno patito in relazione a qualsivoglia indennizzo per le opere concretamente realizzate. Analogamente dovrà agire in caso di revoca della concessione.

Qualora, alla scadenza della concessione, al di fuori dei casi di revoca sopra enunciati, non sia ancora stato individuato il nuovo assegnatario dell'area, l'Amministrazione potrà concordare con il concessionario uscente la prosecuzione dell'attività per il tempo necessario all'individuazione del nuovo assegnatario (cosiddetta "proroga tecnica") e per un canone di concessione pari a quello in vigore al verificarsi della circostanza.

## **7. CANONE DI CONCESSIONE**

Per l'occupazione dell'area occorrente per il chiosco (superficie lorda) verrà richiesto un canone annuo, da corrispondere anticipatamente, stimato in € 35 mq/anno.

L'importo del canone annuo, soggetto a rialzo in sede di offerta economica, rappresenta il canone che il Concessionario dovrà corrispondere annualmente all'Amministrazione come corrispettivo per la concessione.

Il corrispettivo così stabilito sarà soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di gestione, sulla base dell'intero indice ISTAT per le famiglie di impiegati e operai relativo all'anno antecedente, per tutto il periodo della concessione.

Il canone annuale dovrà essere versato all'Amministrazione contraente in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo.

Il canone in parola non è comprensivo del Canone Patrimoniale Unico, comunque dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, il cui ammontare verrà determinato ogni anno contestualmente all'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria.

## **8. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti oneri ed obblighi:

- a) la progettazione, la richiesta e l'ottenimento dei necessari titoli edilizi per la realizzazione del chiosco (Permesso di costruire, SCEEA di agibilità) nel rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico, della destinazione d'uso del chiosco, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità, ed il pagamento del relativo contributo di costruzione di cui all'art 29 della L.R.15/2013, fatta salva la possibilità di scomputare dai soli importi degli oneri di urbanizzazione (U1 e U2) la quota delle opere realizzate direttamente dal soggetto interessato, oltre ad ogni altro adempimento di legge o regolamentare in materia edilizia, sismica ed igienico sanitaria;
- b) la corresponsione, oltre al contributo di costruzione delle spese istruttorie dovute al Comune di Vignola (diritti di segreteria secondo gli importi vigenti) nonché delle spese istruttorie dovute agli Enti eventualmente coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo all'intervento.
- c) la realizzazione e l'installazione del chiosco e delle relative pertinenze, nonché la fornitura degli arredi e attrezzature esterne di corredo al chiosco medesimo;
- d) gli allacci alle reti infrastrutturali come indicato nelle allegate planimetrie, la stipulazione dei contratti di utenza e il pagamento dei relativi canoni e consumi (fognatura, acqua, luce, gas, ecc.);
- e) tutte le spese per la realizzazione delle reti idriche e fognarie, per le reti elettriche, di illuminazione e di videosorveglianza e quant'altro necessario per l'attivazione del chiosco, oltre alle spese per le utenze e imposte (rifiuti, pubblicità, ecc.);

- f) la presentazione della Segnalazione di inizio attività per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- g) la presentazione al SUAP della domanda di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1 – lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 17 della L.R. 15/2013, corredata di tutta la documentazione finalizzata all'ottenimento dei pareri e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere, con particolare riferimento agli adempimenti in materia sismica ed igienico sanitaria, nonché ogni altro atto necessario. I lavori dovranno essere terminati e l'attività dovrà essere avviata entro 180 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire;
- h) la stipulazione dei contratti di utenza ed il pagamento delle relative utenze;
- i) il pagamento del canone annuale, anticipato, offerto in sede di gara, soggetto alla rivalutazione annua secondo i coefficienti ISTAT;
- j) il pagamento del Canone Patrimoniale Unico soggetto a rideterminazione annua in sede di approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria;
- k) il pagamento di ogni ulteriore tassa ed imposta in vigore o introdotta successivamente nel periodo di vigenza della concessione;
- l) gli oneri connessi all'ottenimento di tutte le autorizzazioni o titoli necessari allo svolgimento dell'attività;
- m) la manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco e dell'area di pertinenza e ogni onere connesso ai servizi offerti in sede di gara;
- n) lo sgombero neve dalle aree in concessione e dai percorsi per l'accessibilità al chiosco;
- o) la cura, manutenzione, custodia, vigilanza e pulizia dell'area assegnata in concessione, nonché di eventuali aree aggiuntive sulle quali, in sede di partecipazione alla procedura negoziata, si è impegnato a garantire detto servizio.

Il concessionario dovrà altresì:

- p) esercitare l'attività nel rispetto dell'orario giornaliero definito;
- q) garantirne l'apertura al pubblico in occasione delle manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale o da altre Associazioni di promozione culturale e sociale;
- r) assicurare, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, lo svolgimento di manifestazioni e iniziative aventi carattere sportivo, ricreativo e più in generale di spettacolo e intrattenimento vario;
- s) garantire la corretta pulizia e disinfezione, la manutenzione ordinaria ed il buono stato in genere dei locali e delle attrezzature, ed in particolare dei servizi igienici;
- t) garantire la pulizia dell'area circostante a chiosco e curare il corretto smaltimento dei rifiuti oggetto dell'attività;
- u) curare la manutenzione del verde e delle attrezzature eventualmente collocate nei pressi del chiosco, nonché gestire le aree di pertinenza del chiosco, fermo restando l'uso pubblico delle stesse;
- v) concordare con l'Amministrazione Comunale il contenuto e le caratteristiche costruttive delle insegne per il chiosco;
- w) sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della concessione relativa all'avviso in oggetto (ivi comprese le spese di costituzione di idonea cauzione a garanzia e di stipula delle coperture assicurative richieste al successivo paragrafo 21.);
- x) l'impegno a esercitare la propria attività in concessione per un periodo continuativo di almeno 5 mesi nel periodo Maggio-Settembre;
- y) l'impegno a realizzare un chiosco provvisto di servizi igienici connessi alla struttura sia destinati esclusivamente al personale impiegato nel chiosco, sia destinati ad uso pubblico, di cui almeno uno idoneo a portatori di handicap ai sensi della L. n. 13/89;
- z) l'impegno a rendere i servizi igienici fruibili a tutti durante l'orario di apertura dell'attività.

Il concessionario, nell'utilizzo dell'area, dovrà rispettare le prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana, approvato dall'Unione di Comuni "Terre di Castelli".

## **9. DIVIETI**

Al concessionario è fatto divieto di:

- a) cedere o sub concedere in tutto o in parte la concessione a terzi, anche in forma gratuita, nonché la costituzione di ogni diritto reale di godimento sull'area in concessione, salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;
- b) utilizzare l'area concessa ed il chiosco per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dalla concessione;
- c) installare, nell'ambito della gestione dell'attività del chiosco, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco (videogiochi/*slot machine* di ogni tipo).

## 10. CARATTERISTICHE DEI CHIOSCHI

I chioschi, da realizzare completamente a cura e spese del/i concessionario/i, dovranno avere le seguenti:

- a) **DIMENSIONI:** La superficie lorda dei chioschi non dovrà essere superiore a 45,00 mq. e l'area complessivamente occupata, compresa quella per la collocazione di eventuali tende ed ombrelloni, non dovrà essere superiore a 80,00 mq.
- b) **CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE:**
  - dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione ed il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione;
  - dovranno rispettare i requisiti di sorvegliabilità del D.M. 564 del 17.12.1992;
  - dovranno essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni:
    - **materiali:** le strutture dovranno essere costituite da materiali tradizionali, consoni e compatibili nel contesto di inserimento, quali metallo verniciato, ghisa, rame, vetro, legno, con esclusione di materiali plastici, alluminio anodizzato e materiali di risulta e sempre in superficie opaca non riflettente;
    - **coperture:** dovranno essere realizzate dei medesimi materiali di cui sopra e preferibilmente in rame o legno o con materiali di caratteristiche simili ad essi e sempre con superficie opaca non riflettente. Per le tettoie da installare stagionalmente è ammesso l'uso di coperture leggere in PVC o tessuti simili, purché armonizzate e studiate unitariamente alla struttura principale fissa. Le coperture dei chioschi possono essere piane o a falde inclinate con pendenza inferiore al 35%. Sono ammessi sporti fino a ml. 1.00. L'altezza della linea di gronda dei chioschi e degli altri impianti o attrezzature anche a carattere provvisorio non deve essere superiore a ml. 3.00 e non inferiore a ml. 2.20;
    - **colori:** i colori devono armonizzarsi al contesto (grigio canna di fucile, verde rame, legno color noce, ...);
    - **forma:** i chioschi devono avere una forma geometrica regolare: quadrato, rettangolo, esagono, ottagono;
    - **camini e impianti tecnici esterni:** devono essere inseriti organicamente nella struttura ed eseguiti a norma di legge;
    - **area esterna:** essendo le strutture da inserirsi all'interno di aree verdi o non pavimentate deve essere prevista una pavimentazione perimetrale (di larghezza non inferiore a m 1.20) che garantisca l'accessibilità ai portatori di handicap in materiale permeabile (autobloccanti, lastre in pietra naturale appoggiate al terreno) posata in modo tale da potere essere eliminata garantendo un completo ed immediato ripristino dell'area a verde;
    - **insegne e tende:** devono essere previste già in fase di progetto ed organicamente inserite nella struttura. È possibile l'applicazione di una tenda avvolgibile sul lato prospiciente il banco di vendita, sporgente per non più di 1,50 m, il cui bordo esterno dovrà avere una altezza dal suolo non inferiore a 2.20 m. Le tende o le eventuali coperture in PVC devono essere di colore grigio o verde e comunque intonate alla struttura e colorimetrie del chiosco e quindi del luogo di inserimento.

## 11. ADEMPIMENTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione, il concessionario è obbligato a presentare la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione del chiosco, in base all'offerta approvata in sede di gara, pena la decadenza della concessione.

Il concessionario dell'area per l'installazione del chiosco dovrà dotarsi di tutti i necessari titoli abilitativi allo svolgimento delle funzioni commerciali e di tutti i titoli edilizi ed autorizzatori, nonché disporre di tutte le conformità realizzative ed impiantistiche previste dalla vigente normativa in materia.

Qualora la struttura non risultasse idonea o non fosse in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, i competenti Servizi comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative autorizzazioni né di fatto potranno ritenersi corresponsabili di tali carenze qualora le stesse possano essere causa di

problematiche connesse alla sicurezza ed alla incolumità dei fruitori dell'area pubblica su cui insiste il chiosco e della struttura medesima.

La conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà sempre avvenire nel rispetto delle relative disposizioni di legge.

## **12. CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di cessazione del contratto, l'assegnatario dovrà lasciare libera l'area assegnata in concessione e ripristinare lo stato dei luoghi.

A garanzia del completo ripristino dell'area il contraente dovrà costituire idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

## **13. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a candidarsi per l'assegnazione delle aree in oggetto i soggetti, persone fisiche o giuridiche, costituite o da costituirsi (salvo l'obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura C.C.I.A.A. prima dell'esercizio dell'attività), che siano in possesso dei seguenti **requisiti di idoneità morale e professionale**.

### **13.1 REQUISITI DI IDONEITA' MORALE**

Non possono esercitare, ai sensi dell'art. 71 - comma 1 - del D.Lgs. 59/2010, l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Non possono esercitare, ai sensi dell'art. 71 - comma 2 - del D.Lgs. 59/2010, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi delle precedenti lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai predetti commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Non devono inoltre sussistere a carico dei concorrenti le cause di divieto, di decadenza e/o di sospensione di cui al Codice Antimafia ed agli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S.

### **13.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestatato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- d) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salva cancellazione dal medesimo registro;
- e) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'art. 12, comma 2, lettere a), b) e c), del DM 4 agosto 1988, n. 375, per l'esercizio dell'attività commerciale nel settore merceologico alimentare, salva cancellazione dal medesimo registro;
- f) di avere superato con esito positivo l'esame di abilitazione presso la CCIAA per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o per attività commerciale nel settore merceologico alimentare, non provvedendo successivamente alla richiesta di iscrizione al REC (specificare gli estremi dell'esame, data e C.C.I.A.A.)

Oltre ai requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 verranno ritenuti validi, ai fini del riconoscimento del requisito, i titoli previsti dalle risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico e dalle circolari emanate dalla Regione Emilia Romagna.

I requisiti di ordine professionale potranno essere acquisiti anche in un momento successivo alla manifestazione di interesse, fermo restando che dovranno essere posseduti all'avvio dell'attività somministrazione.

### **14. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e sopra indicati, dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le:

**ore 13:00 del giorno 24/05/2021**

possibilmente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it), utilizzando l'allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità.

In sede di invio della candidatura l'operatore economico dovrà chiaramente indicare nell'oggetto che trattasi di **"AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREE VERDI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CHIOSCO DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE"**.

La suddetta candidatura potrà, altresì, pervenire nel termine perentorio di cui sopra al Comune di Vignola - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), in plico sigillato recante l'oggetto sopra evidenziato, a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano allo Sportello Uno.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della consegna a mano allo Sportello Uno, stante l'emergenza sanitaria in atto, dovrà preventivamente fissare un appuntamento per la consegna stessa, mediante telefonata al n. 059/777532, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00.

**Le manifestazioni d'interesse pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.**

Il recapito della manifestazione d'interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Vignola – via G.B. Bellucci n. 1 a Vignola.

**Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna offerta né progettuale né tantomeno economica.**

## **15. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRE INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

La Stazione Appaltante **procederà ad invitare**, con successiva comunicazione, **tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse** nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse.

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Vignola.

## **16. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE**

La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in termini di:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnico-qualitativa	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## **17. VALUTAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO**

Il punteggio dell'**offerta tecnico-qualitativa** sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con le relative ripartizioni dei punteggi:

- nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Proposta gestionale dell'attività	40	<b>Verranno valutati:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>le precedenti esperienze gestionali di attività di somministrazione di alimenti e bevande;</li> <li>le attività di promozione e</li> </ul>	40		



			<p>comunicazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;</li> <li>▪ il numero di mesi/anno di funzionamento dell'esercizio.</li> </ul>			
2	Proposta architettonica del chiosco e di riqualificazione dell'area in concessione	30	<p><b>Verranno valutati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il progetto architettonico del chiosco (che dovrà essere presentato nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente avviso). Costituirà preferenza il grado di inserimento della struttura e la sua interazione con lo spazio verde circostante ed i fruitori dell'area, intendendo preferibili spazi di socializzazione di minor impatto architettonico, di facile accessibilità e privi di barriere architettoniche, dotati di wi-fi zone</li> </ul>	20		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la classificazione energetica della struttura ed il rispetto dell'ambiente. Costituiranno preferenza gli impianti con minor impatto ambientale e minor consumi in senso assoluto; l'impiego di fonti energetiche alternative; il recupero delle acque di scarico; la classe energetica stimata della struttura e la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti nell'intera area verde.</li> </ul>	10		
3	Proposte migliorative	10	<p>Verranno valutate le proposte di valorizzazione del parco, senza oneri a carico dell'Amministrazione contraente, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fornitura di arredo urbano, panchine, cestini per la raccolta dei rifiuti;</li> <li>▪ accorgimenti idonei a tutelare la sicurezza e la quiete pubblica;</li> <li>▪ servizi di informazione e/o promozione delle iniziative locali</li> </ul>	10		

## 18. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i = C_{pmin}/C_{pi}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

$C_{pi}$  = prezzo offerto dal concorrente *i*-esimo;

$C_{pmin}$  = miglior prezzo offerto

## 19. CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta con riferimento ai singoli lotti, all'attribuzione dei punteggi complessivi secondo la seguente formula:

$V_i \text{ totale} = T_i + Q_i$

in cui:

$V_i \text{ totale}$  = punteggio complessivo dell'offerta del concorrente i-esimo

$T_i$  = punteggio dell'offerta tecnica-qualitativa del concorrente i-esimo

$Q_i$  = punteggio dell'offerta economica-quantitativa del concorrente i-esimo

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di richiedere, al partecipante che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, eventuali modifiche progettuali condizionanti l'assegnazione del Lotto.

## 20. SUBAPPALTO, CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'Aggiudicatario di ciascun lotto, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del contratto di concessione, non potrà disporre la cessione anche parziale, a pena di nullità. E' vietata la sub-concessione.

## 21. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario di ciascun lotto dovrà costituire un deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal contratto (ivi compreso il ripristino dell'area al termine della concessione) e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00).

La mancata costituzione di detto deposito cauzionale determina **la decadenza dell'assegnazione** e lo scorrimento della relativa graduatoria.

Il Concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che in proprio o tramite i propri dipendenti potrà arrecare al Comune di Vignola e/o a terzi.

Il Concessionario è tenuto a stipulare, con Compagnia di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo della responsabilità civile generale, le seguenti coperture assicurative:

- A) durante la sola fase di **realizzazione del chiosco**, una polizza a garanzia dei danni (lesioni corporali o danneggiamento di cose) arrecati a terzi in conseguenza dei lavori di realizzazione e messa in opera del chiosco, che comprenda tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (**RCT**) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per persona, ed € 500.000,00 per danni a cose, e decorrere dalle ore 00:00 della data di inizio lavori e terminare alle ore 24.00 della data di cessazione dell'opera. Detta assicurazione potrà essere predisposta indifferentemente dal concessionario o dall'Impresa incaricata della realizzazione dei lavori.
- B) una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso terzi derivante al Concessionario in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività stabilite ed oggetto della presente concessione, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (**RCT**) dovrà decorrere dalla data di effetto della concessione e restare in vigore per tutta la durata della stessa. Dovrà, inoltre, prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per persona ed € 500.000,00 per danni a cose, nonché includere tra le altre condizioni anche l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante da:
- la conduzione del chiosco, compresa ogni dipendenza, l'area circostante di pertinenza, ed ogni attrezzatura o arredo utilizzata, posata o installata dal concessionario, nessuna esclusa né eccettuata;
  - danni a cose di terzi delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C. (nel limite di € 50.000 per sinistro e per anno);
  - preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;
  - danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato (nel limite di € 100.000 per sinistro e per anno);
  - danni subiti o procurati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo.
- C) Una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità Civile del concessionario verso Prestatori di Lavoro (**RCO**): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale garantito non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e per persona.

Detta copertura assicurativa (RCO) va necessariamente attivata soltanto qualora il concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività previste dalla presente concessione di personale subordinato o parasubordinato, o persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione presso l'INAIL).

## **22. ALTRE INFORMAZIONI**

- a) non saranno ammesse offerte in ribasso;
- b) il presente avviso non vincola la stazione appaltante la quale si riserva di annullare o revocare l'avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le operazioni, aggiudicare o meno la selezione qualora non ritenga vantaggiosa l'offerta, senza che i soggetti partecipanti possano pretendere alcunché come mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione della domanda di assegnazione.
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione;
- d) sono a carico dell'aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione;
- e) è esclusa la competenza arbitrale.

## **23. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Concessionario di ciascun lotto è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste con riferimento alla concessione in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta del Comune di Vignola con deliberazione n. 6 del 27.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo:

[http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione\\_trasparente/disposizioni\\_generali/atti\\_generali/codice\\_di\\_comportamento.htm](http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di_comportamento.htm)

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

## **24. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo [comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it](mailto:comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it) oppure mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: [garecontratti@comune.vignola.mo.it](mailto:garecontratti@comune.vignola.mo.it) da inoltrare entro e non oltre il giorno **10/05/2021 alle ore 13:00**.

**Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.**

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, con le medesime modalità.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'ing. Francesca Aleotti - Funzionario delegato al Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune di Vignola.

## **26. TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque raccolti dal Comune di Vignola a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

## **27. DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena.

## **28. PUBBLICITA'**

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul profilo del committente ed all'albo pretorio del Comune di Vignola.

Vignola, li' 23/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GARE E CONTRATTI  
Carla Zecca

*Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (<http://www.firma.Infocert.it>).*